

Allegato "A" al repertorio n. 39.311/12.628

## **STATUTO DELLA**

### **"FONDAZIONE UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' TORINO - ETS"**

#### **ART. 1 - DENOMINAZIONE**

E' costituita dall'Associazione "UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' APS – SEDE DI TORINO", quale sua continuazione ideale, una Fondazione denominata "FONDAZIONE UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' TORINO - ETS", siglabile anche "FONDAZIONE UNITRE TORINO - ETS" nell'ambito del relativo modello organizzativo disciplinato dal Codice del Terzo settore (D.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

#### **ART. 2 - SEDE**

La Fondazione ha sede legale nel Comune di Torino, quale risultante dal Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

#### **ART. 3 - FINALITA' ED ATTIVITÀ**

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, di cui all'art. 5, lettera f), del CTS;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato di cui all'art. 5, lettera i), del CTS;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata cui all'art. 5, lettera v), del CTS.

L'attività della Fondazione si rivolge ai più larghi settori di cittadinanza, senza distinzione di genere, nazionalità, cittadinanza, salute, condizioni economiche, sociali, politiche, religiose, di orientamento sessuale. In particolare, la Fondazione favorisce la partecipazione alle proprie attività degli anziani e delle persone disabili, al fine di promuovere la cultura ed incentivarne l'inserimento nella vita sociale e culturale.

#### **ART. 4 - ATTIVITÀ DIVERSE E RACCOLTA FONDI**

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

La Fondazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alla normativa prevista per gli enti del terzo settore.

#### **ART. 5 – PATRIMONIO ED ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO**

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività

statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è composto dal fondo di dotazione e da quello di gestione.

Il fondo di dotazione è costituito dalla somma conferita dalla Fondatrice in sede di costituzione della Fondazione, pari ad euro 100.000,00

È incrementabile mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dalla Fondatrice o da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione.

Nel tempo, detto fondo non deve essere inferiore al minimo così come previsto dall'art. 22 del Codice del Terzo settore o ad altro importo previsto in materia.

Il fondo di gestione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili e immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, da Partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- dai ricavi delle attività istituzionali e di quelle secondarie strumentali;
- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, acquistati dalla Fondazione o che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **ART. 6 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 11 (undici) Consiglieri, compreso il Presidente, secondo quanto deliberato dal Consiglio stesso in sede di nomina.

I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili per due mandati.

I primi consiglieri sono nominati dalla Fondatrice. Successivamente, la nomina degli amministratori spetta allo stesso Consiglio di Amministrazione.

Si applica l'art. 2382 c.c. per le cause di ineleggibilità e decadenza dei Consiglieri.

Se viene a mancare per dimissioni o morte o per qualsiasi altra causa un Consigliere, il Consiglio può o meno provvedere alla sua sostituzione, fermo il numero minimo dei componenti il Consiglio stesso

Ai Consiglieri spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione in ragione dell'ufficio, solo se documentate e previamente autorizzate dal Consiglio. Eventuali rimborsi individuali potranno essere determinati del Consiglio in favore di soggetti che svolgano saltuari incarichi su precise indicazioni dello stesso.

## **ART. 7 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione e gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- attua le finalità della Fondazione;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- individua i Collegi didattici, ovvero i settori di attività della Fondazione;
- nomina le cariche previste dal presente Statuto, in particolare il Presidente, il Vice presidente, il Segretario, il Tesoriere, il Direttore dei corsi e il Responsabile Operativo;
- determina il numero e nomina i componenti del Consiglio stesso, tra il minimo e massimo previsto dal presente Statuto;
- nomina l'organo di controllo ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e, quando obbligatorio, il bilancio sociale;
- approva i regolamenti relativi alla organizzazione, al funzionamento della Fondazione e all'erogazione dei corsi e servizi;
- delibera sulla responsabilità dei suoi componenti e promuove l'azione di responsabilità;
- delibera eventuali modifiche del presente statuto, eventualmente anche dello scopo della Fondazione, quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, allontanandosi il meno possibile dalla volontà della Fondatrice;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
- delibera sugli altri oggetti di sua competenza attribuiti dalla legge o dal presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi componenti.

## **ART. 8 - CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato, almeno una volta all'anno, d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei componenti, a mezzo posta elettronica o con qualunque altro mezzo idoneo alla tempestiva e sufficiente informazione di tutti, inviato almeno cinque giorni prima della convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. La partecipazione alle riunioni del Consiglio può avvenire anche con mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità del partecipante e siano rispettati i principi del contraddittorio e buona fede.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario.

## **ART. 9 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio fra i suoi componenti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con

enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

#### **ART. 10 – CARICHE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i propri componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Direttore dei corsi, il Segretario, il Tesoriere e il Responsabile Operativo.

a) Le decisioni assunte dal Vice Presidente in assenza del Presidente sono considerate regolarmente valide.

##### **1. Segretario**

a) Il Segretario redige i verbali del Consiglio d'Amministrazione, sottoscrivendoli assieme al Presidente. Dai verbali devono risultare le deliberazioni adottate e l'esito delle votazioni. Cura la tenuta dei registri.

##### **2. Tesoriere**

a) Il Tesoriere tiene tutti i registri contabili e la relativa documentazione, nonché l'inventario dei beni di proprietà della Fondazione ed i documenti da custodire in segreteria.

b) Provvede alla redazione della bozza di bilancio in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del Codice del Terzo Settore, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, da sottoporre per l'approvazione alla prima riunione utile del Consiglio d'Amministrazione.

##### **3. Responsabile Organizzativo**

a) Il responsabile operativo si occupa del coordinamento e ottimizzazione di tutte le attività operative della Fondazione per renderle efficaci e funzionali alle finalità statutarie.

b) Coordina il personale di segreteria e le attività dei volontari che collaborano con la Fondazione.

La Fondazione si avvale della collaborazione di volontari che svolgono la propria attività in modo spontaneo e gratuito. I volontari sono assicurati ai sensi della vigente normativa (art. 18 del D. Lgs 117/17).

#### **ART. 11 - COLLEGI DIDATTICI, DIRETTORE DEI CORSI E COMITATO SCIENTIFICO**

Per il raggiungimento degli scopi statutarî, il Consiglio di Amministrazione promuove l'istituzione di Collegi didattici e autorizza l'esecuzione delle relative proposte.

Ogni Collegio didattico raggruppa le materie d'insegnamento e le aree di attività che hanno carattere di affinità e omogeneità.

Il Consiglio di Amministrazione nomina, tra i propri componenti, il Direttore dei corsi con funzione di coordinamento tra i docenti e i Collegi Didattici. Il Direttore dei Corsi propone, organizza e coordina i corsi, laboratori e le attività didattico-culturali, la scelta dei relativi docenti, gli orari delle lezioni ed i rapporti con i corsisti, nonché ogni altra attività didattica e culturale ritenuta utile, avvalendosi della collaborazione volontaria dei Docenti. Egli, inoltre, rappresenta la Fondazione presso le sedi istituzionali per quanto attiene le attività connesse alla didattica ed affianca il Presidente in occasione di eventi, cerimonie o altro che sia di interesse nell'ambito della

didattica.

Ogni Collegio Didattico è retto da un Preside proposto dal Direttore dei Corsi ed approvato dal Consiglio di Amministrazione ed ha la durata di tre anni.

Il Direttore dei corsi ed i Presidi dei vari Collegi costituiscono il Comitato Scientifico con funzioni consultive del Consiglio di Amministrazione e di promozione e direzione dell'attività didattico-scientifica della Fondazione. Il Comitato scientifico è presieduto dal Direttore dei Corsi che ne coordina riunioni ed attività.

Esso si riunisce e delibera secondo le regole previste per le riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

#### **ART. 12 - ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO**

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° agosto e termina il 31 luglio. Entro 60 giorni dalla scadenza dell'esercizio finanziario, il Consiglio di Amministrazione redige ed approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art. 13 del Codice del Terzo settore, nonché, se obbligatorio, il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore.

Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

La Fondazione, non avendo scopo di lucro, non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, né direttamente né indirettamente.

#### **ART. 13 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

L'Organo di controllo è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 c.c. I componenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all' art. 2397, c. 2, c.c. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e del presente Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 231/2001, e s.m.i., qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, c. 1, del Codice del Terzo Settore la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale, ove ne sia obbligatoria la redazione, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle

operazioni della Fondazione o su determinati affari.

La Fondazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando siano superati i limiti previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore, salvo che la revisione non sia già esercitata dell'organo di controllo.

L'Organo di controllo e l'eventuale revisore legale durano in carica tre anni e possono essere rieletti per un massimo di due mandati consecutivi.

#### **ART. 14 - ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti al Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore.

#### **ART. 15 - RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del codice civile e le altre disposizioni, anche non di fonte legislativa, in materia.

In originale firmato:

BIAGIO INGIGNOLI

GIUSEPPE ARDITO

LUCIA CELLINO

GUSTAVO GHERARDI

MICHELE PIETRO GIORIO

GENINATTI TOGLI GIOVANNI BATTISTA

MICHELE DEL VENTO

LUCIANO GIANSTEFANO CARAMELLINO

CARLA ASTEGIANO

STEFANO GATTIGLIA

PATRIZIA TASSONE, teste

ALESSIA BEGGIO, teste

GIANDOMENICO BONITO - Notaio.

\* \* \* \*

COPIA INFORMATICA

(artt. 22 D.lgs. 82/2005 e 68-ter L. 89/1913)

Certifico io sottoscritto, dott. GIANDOMENICO BONITO, Notaio in Torino, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato n. di serie 3142, vigente fino al 17 settembre 2023, rilasciato da "Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority"), che la presente copia redatta su supporto digitale è conforme al documento originale redatto su supporto analogico, conservato nella raccolta dei miei atti e firmato a norma di legge.

La presente copia informatica sostituisce ad ogni effetto di legge l'originale formato su supporto analogico (art. 22, comma 4, D.lgs. 82/2005).

Si rilascia ad uso fiscale.

Torino, 5 luglio 2023.